



# CITTÀ DI SAVIGLIANO

(PROVINCIA DI CUNEO)

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N. 13**

**OGGETTO: RIDEFINIZIONE VALORI DA ASSEGNARE ALLE AREE EDIFICABILI INDIVIDUATE DAL PRGC AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) E DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNI 2025-2026.**

L'anno **duemilaventisei addì diciannove del mese di gennaio** alle ore 18:00 nella solita sede delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

<b>N.</b>	<b>Cognome e nome</b>		<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
1.	PORTERA Antonello	Sindaco	X	
2.	BRIZIO Federica	Vice Sindaco	X	
3.	FERRARO Rocco	Assessore	X	
4.	GIORDANO Anna	Assessore	X	
5.	GIORSINO Roberto	Assessore	X	
6.	MULASSANO Filippo	Assessore	X	

Con l'intervento e l'opera del Segretario Generale: **BACCHETTA Carmelo Mario**.

Il Sindaco **PORTERA Antonello** nella qualità di Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

### Su relazione del Sindaco

#### Premesso che:

- l'art. 1 comma 738 L. 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio per l'anno 2020) stabilisce che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.";
- pertanto, a decorrere dall'anno 2020 le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. 147/2013, sono state abrogate, e che l'IMU è oggi disciplinata dall'art. 1 commi 738 e ss. L. 160/2019 sopra richiamata;
- ai sensi dell'art. 1 comma 742 L. 160/2019 il soggetto attivo dell'imposta è il Comune, con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso;
- l'art. 2, comma 1, lettera b) del decreto 504/1992 (integrato dall'art. 36, comma 2 della Legge 248 del 2006), ancora in vigore, stabilisce che un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo;
- ai sensi dell'art. 1 comma 741 L. 160/2019 per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si applica l'art. 36 comma 2 D.L. 223/06, convertito in L. 248/06;
- al fine di conseguire una equa ripartizione del carico fiscale tra tutti i cittadini e di agevolare i contribuenti nella definizione del valore di riferimento, con provvedimento della Giunta comunale n. 717 del 02.12.1996 venivano definiti i valori delle aree fabbricabili comprese nello strumento urbanistico in quel momento vigente;
- con successivi provvedimenti, venivano più volte aggiornati e ridefiniti i valori predetti, in ultimo la deliberazione di G.C. n. 214 del 25/11/2024;

#### Preso atto che:

- con provvedimento C.C. n. 9 del 07/04/2025, la Pubblica Amministrazione ha adottato il progetto preliminare della "Variante Parziale n. 39 al PRGC", contenente tra l'altro, alcune modifiche puntuali ad aree urbanistiche produttive e residenziali del territorio comunale;
- alla stregua di quanto precede si rende opportuno recepire le trasformazioni urbanistiche del nuovo strumento urbanistico generale, mediante la corretta ridefinizione;

#### Richiamati:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, al contempo, ai sensi dell'art. 147

bis, 1° comma, del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, rilasciato dal Dirigente competente.

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., rilasciato dal Dirigente competente.

Con voti favorevoli unanimi, resi nei modi e nelle forme di legge

#### DELIBERA

1. Di approvare per gli anni 2025 e 2026 i valori indicati nell'allegato A), dando atto che gli stessi costituiscono riferimento per l'applicazione dell'imposta municipale unica (IMU) e del tributo sui servizi indivisibili (TASI).

Successivamente, con separata votazione unanime e palese, stante l'urgenza dell'adozione dei provvedimenti consequenziali, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i.

IL PRESIDENTE  
PORTERA Antonello

(Firmato Digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE  
BACCHETTA Carmelo Mario

(Firmato Digitalmente)